




CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENT. N.
19597 DEL 18/9/2020



**ORDINANZA DI RIMESSIONE AL PRIMO
PRESIDENTE, PER L'EVENTUALE
ASSEGNAZIONE ALLE
SEZIONI UNITE DELLA TRATTAZIONE DELLE
SEGUENTI QUESTIONI**

A) SE ALLA STREGUA DEL TENORE LETTERALE DEGLI ARTT. 644 C.P. E 2 L. N. 108/1996, NONCHÉ DALLE INDICAZIONI EMERGENTI DAI LAVORI PREPARATORI DI QUEST'ULTIMA LEGGE, SIA CONSENTITO ESCLUDERE L'ASSOGGETTAMENTO DEGLI INTERESSI DI MORA ALLA DISCIPLINA ANTIUSURA IN QUANTO NON COSTITUENTI OGGETTO DI RILEVAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL TEGM;

B) IN CASO CONTRARIO, SE, AI FINI DELLA VERIFICA IN ORDINE AL CARATTERE USURARIO DEGLI INTERESSI, SIA SUFFICIENTE LA COMPARAZIONE CON IL TASSO SOGLIA DETERMINATO IN BASE ALLA RILEVAZIONE DEL TEGM DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, L. N. 108/1996, OPPURE SE LA MERA RILEVAZIONE DEL RELATIVO TASSO MEDIO IMPONGA DI VERIFICARNE L'AVVENUTO SUPERAMENTO NEL CASO CONCRETO E CON QUALI MODALITÀ

LA RISPOSTA SELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso

La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto

$$(T.E.G.M. + 1,9) + \frac{1}{4} (T.E.G.M. + 1,9) + 4 =$$

$$\frac{5}{4} (T.E.G.M. + 1,9) + 4 =$$

$$\mathbf{1,25 (T.E.G.M. + 1,9) + 4}$$

Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti

Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista

L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto

Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento

LA SENTENZA IMPUGNATA FONDA LA DECISIONE SU DI UNA DUPLICE RATIO DECIDENDI

- LA VESSATORIETÀ DELLE CLAUSOLE SUGLI INTERESSI MORATORI, AI SENSI DEGLI ARTT. 1469-BIS SS. C.C., CON L’AFFERMATA INEFFICACIA DELLE STESSE E LA NON DEBENZA DI NESSUN INTERESSE, NÉ CORRISPETTIVO NÉ MORATORIO
- L’USURARIETÀ DI TALI INTERESSI PER SUPERAMENTO DEL TASSO-SOGLIA, CON LA, DEL PARI RITENUTA, NULLITÀ DEL PATTO SUGLI INTERESSI DI MORA, AI SENSI DELL’ART. 1815 C.C., COMMA 2.

LE QUESTIONI POSTE DAL RICORSO

A) disciplina antiusura ed interessi moratori:

... valutare se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., nonché L. n. 108 del 1996, art. 2, D.L. n. 394 del 2000, convertito dalla L. n. 24 del 2001, e relativi decreti ministeriali, nella specie D.M. 22 marzo 2002) sia estensibile agli interessi moratori;

B) vessatorietà della clausola sugli interessi moratori nei contratti dei consumatori:

se sia qualificabile come vessatoria la clausola negoziale sugli interessi moratori... e se comunque debba trovare applicazione, in ipotesi di inefficacia o nullità della clausola, il tasso degli interessi corrispettivi stabilito nel contratto;

**NELLA GIURISPRUDENZA SI
EVIDENZIAVANO DUE TESI:**

UNA RESTRITTIVA
LA DISCIPLINA ANTIUSURA NON SI APPLICA
AGLI INTERESSI MORATORI

UNA ESTENSIVA
LA DISCIPLINA ANTIUSURA SI APPLICA AGLI
INTERESSI MORATORI

ENTRAMBE LE TESI CONDUCONO AD UNA TUTELA DEL
SOGGETTO FINANZIATO, SIA PURE ATTRAVERSO
PERCORSI ARGOMENTATIVI DIVERSI.

IL COLLEGIO HA
RITENUTO CHE IL CONCETTO DI INTERESSE USURARIO E LA
RELATIVA DISCIPLINA REPRESSIVA NON
POSSANO DIRSI ESTRANEI ALL'INTERESSE MORATORIO,
AFFINCHÉ IL DEBITORE ABBAIA PIÙ COMPIUTA
TUTELA.

La disciplina antiusura intende sanzionare:

- la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro
- gli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.

Non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni.

INTERESSI (CORRISPETTIVI)

Secondo gli artt. 820, 821 e 1284 c.c., l'interesse in un'operazione di finanziamento è dato dalla somma oggetto dell'obbligo di restituzione, detratto il denaro preso a prestito. La nozione presuppone il rilievo del costo del denaro, il cui godimento è volontariamente attribuito ad altri, dietro accettazione da parte di questi del relativo costo; non vi si comprende, invece, la situazione in cui, rendendosi inadempiente, il debitore non rispetti l'accordo, ma violi gli obblighi assunti.

INTERESSI (MORATORI)

Dal suo canto, l'interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore all'art. 1224 c.c., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore.

La Corte anche in questa sentenza, come già fatto in passato, ha inquadrato il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art. 1382 c.c. strutturandosi il patto sugli interessi moratori come un tipo di clausola penale

LIMITE OLTRE IL QUALE GLI INTERESSI SONO USURARI

La legge 108/1996 prevede la rilevazione trimestrale, da parte del ministero del tesoro sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano cambi, dei tassi effettivi globali medi (T.E.G.M.) (CORRISPETTIVI) per singole operazioni. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di $\frac{1}{4}$, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.

LA NORMA INTENDE RENDERE OGGETTIVO IL CONCETTO DI INTERESSE (CORRISPETTIVO) USURARIO

I decreti ministeriali non contengono la indicazione del tasso effettivo medio MORATORIO.

La mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati per la Corte non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica (quantomeno a partire dal D.M. 25 marzo 2003). Infatti da tale data i vari D.M. sia pure a fini conoscitivi – sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, può secondo la Corte costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.

Nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno; è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di $\frac{1}{4}$, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali; si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Individuazione del limite per gli interessi moratori.

Occorre pure tenere conto che i decreti ministeriali, negli anni più recenti, prevedono uno spread tra il T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la predetta maggiorazione (aumento di $1/4$ dei tassi medi + 4 punti percentuali).

La corrispondente soglia per i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale (in cui il tasso moratorio rilevato da Bankitalia è 1,9) può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima – la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora – onde si avrà

Tasso Medio Moratorio

aumentato di $\frac{1}{4}$

maggiorato 4 pt.

$$(T.E.G.M. + 1,9) + \frac{1}{4} (T.E.G.M. + 1,9) + 4 =$$

$$\frac{5}{4} (T.E.G.M. + 1,9) + 4 =$$

$$1,25 (T.E.G.M. + 1,9) + 4$$

E in caso di mancata rilevazione della maggiorazione propria degli

interessi moratori nei decreti ministeriali, ovvero nel periodo dall'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 sino al D.M. 25 marzo 2003??? Cosa succede...

Le Sezioni unite ritengono che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.

LE CONSEGUENZE IN CASO DI ACCERTAMENTO DI INTERESSI MORATORI SOPRA LA SOGLIA USURARIA

Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2 (Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla [e non sono dovuti interessi]), ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.

La conseguenza di quanto esposto è la piana applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, pacificamente TRANSTIPICA.

Ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1

«Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura»

con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

La regolamentazione del mercato del credito, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.

Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace.

In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione.

Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c.

Dall'altro lato, anche di recente, **la Corte UE** ha altresì chiarito come sia legittima e rispettosa della direttiva la prescrizione, secondo cui continuano – pur caduta la clausola sugli interessi moratori – ad essere dovuti quelli corrispettivi

Resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento.

In generale, è stato già enunciato dalla Corte, il condivisibile principio secondo cui il mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 c.c., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito, e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro – retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi – assicurategli dal mutuante per il tempo convenuto.

La risoluzione non opera retroattivamente, ma soltanto per il futuro, comportando l'anticipazione della scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale.

In definitiva, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti; tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.

Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione, e sino al pagamento, ex art. 1224 c.c., comma 1.

GRAZIE A TUTTI PER L'ATTENZIONE!